

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fissati dall'art. 6 della legge 142/90, dall'art. 12 della legge n. 241/90, dall'art. 14 dello Statuto comunale, disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le associazioni ed organizzazioni di volontariato della città di Vicenza che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Vicenza, secondo quanto esplicitato nell'art. 1 dello Statuto comunale, rappresenta la comunità vicentina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia. Il Comune riconosce, valorizza e promuove il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi della civica amministrazione attraverso la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune di Vicenza, per garantire la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrative in campo sociale:
 - a) valorizza le libere forme associative;
 - b) attiva le consultazioni delle associazioni per aree di attività od interesse, previste dal Piano di Zona;
 - c) istituisce "L'ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE E DELLE ONLUS" (specificando che non sono considerate tra queste le cooperative sociali già censite e registrate in apposito registro prefettizio), che perseguono finalità sociali, socio-sanitarie, di valorizzazione e assistenza, di soccorso e protezione civile, senza scopo di lucro.

TITOLO II

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS

ART. 3 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune di Vicenza favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro mediante:
 - a) concessione di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie che vanno evidenziate in apposito allegato al bilancio di previsione;
 - b) agevolazioni anche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali.
 - c) Affidamento a libere associazioni della gestione di strutture, servizi di utilità sociale o di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione;

ART. 4 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS

1. Viene istituito un "ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS" operanti nel campo sociale, socio-sanitario, di valorizzazione e assistenza, di soccorso e protezione civile, senza scopo di lucro, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi effettivamente operanti nel territorio comunale.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'ALBO va inviata al Sindaco su apposito modulo (allegato A) e deve essere corredata dalla seguente documentazione, così come richiesto dalla Legge 11.8.1991 n. 266 e dalla Legge Regionale 30.8.1993 n. 40:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale da cui risulti:
 - a) l'assenza di fini di lucro e la democraticità della struttura;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - c) la volontarietà dell'adesione e del recesso degli aderenti, nonché i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, i loro obblighi e diritti;
 - d) l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso, da parte dell'assemblea degli aderenti;
 - e) in caso di scioglimento, cessione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla loro forma giuridica, la devoluzione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, dei beni restanti dopo l'esaurimento della liquidazione;
 - copia del contratto di assicurazione stipulato a favore dei propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - certificazione del numero dei soci o degli aderenti e relativo importo della quota associativa;
 - anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;

- programma delle attività previste per l'anno in corso;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con allegato bilancio consuntivo;
- le eventuali attività di pubblica utilità che l'associazione è interessata a svolgere in collaborazione con il Comune.

1. bis La domanda di iscrizione all'ALBO da parte delle ONLUS, iscritte all'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del D.lgs. 460 del 4.12.1997 tenuta presso il Ministero delle Finanze, va inviata al Sindaco su apposito modulo (allegato A) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- copia del contratto di assicurazione stipulato a favore dei propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- certificazione del numero dei soci o degli aderenti e relativo importo della quota associativa;
- anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- programma delle attività previste per l'anno in corso; relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- le attività di pubblica utilità che la onlus è interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
- l'adesione di almeno n. 20 soci ordinari.

Qualora l'Associazione non dovesse raggiungere il numero dei soci ordinari previsto, il requisito del numero dei soci ordinari (20), potrà essere derogato dalla Giunta comunale, con parere motivato espresso dalla Commissione Affari Sociali, sentito il Dirigente competente in materia dell'Assessorato interessato, in funzione dei seguenti requisiti:

- numero degli utenti assistiti nel corso dell'anno; oppure
- particolare valore sociale del servizio erogato; oppure
- alta qualificazione dei volontari;

Possono presentare richiesta di iscrizione all'ALBO solo le ONLUS operanti nei settori dell'assistenza sociale o sociosanitaria o della beneficenza.

2. Le domande possono essere presentate:

- da associazioni riconosciute a livello nazionale od iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente, presenti nel comune con una propria sezione locale;
- da associazioni locali che abbiano almeno un anno di attività comprovata;
- dalle ONLUS.

3. La relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il programma per l'anno in corso e la certificazione del numero dei soci vanno aggiornati al 31 marzo di ogni anno.

4. Le eventuali modifiche dello statuto e le variazioni circa le nomine delle cariche sociali vanno sempre comunicate al Sindaco entro 30 giorni dalla modifica stessa.

5. L'iscrizione all'Albo, previa istruttoria delle domande pervenute, va effettuata a cura della Segreteria dell'Assessorato agli Interventi Sociali e disposta con deliberazione della Giunta

comunale. La Giunta delibera in merito all'iscrizione all'Albo una volta all'anno, entro il 30 giugno, per le domande pervenute almeno trenta giorni prima di tale data.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'eventuale cancellazione dall'Albo, disposta con deliberazione della Giunta Comunale, avviene nei casi di carenza di uno o più requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento ed è immediata rispetto all'accertamento stesso.

ART. 7 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assessorato agli Interventi Sociali invierà ad ogni Organizzazione iscritta all'Albo una scheda di verifica delle eventuali variazioni di cui all'art. 4
2. La scheda dovrà essere restituita, debitamente compilata, entro trenta giorni dall'invio, pena la decadenza dall'iscrizione all'Albo.

ART. 8 - RICORSO

1. Il ricorso contro l'esclusione motivata dall'Albo disposta dalla Giunta comunale, va presentato al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di esclusione.
2. Ai richiedenti va comunicato l'esito del ricorso, deliberato dalla Giunta comunale, entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS

1. L'Albo, così come i successivi aggiornamenti dello stesso, sono pubblicati per 30 giorni mediante affissione all'albo pretorio.
2. L'Albo e i successivi aggiornamenti restano depositati presso:
 - la Segreteria Generale,
 - l'Assessorato agli Interventi Sociali,
 - le Segreterie dei Consigli di Circoscrizione.
3. L'Albo può essere consultato da chiunque.

ART. 10 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (abrogato con delibera di C.C. n. 12/2025 approvazione del "Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti")

ART. 11 - CONCESSIONE DI SEDI ED ATTREZZATURE (abrogato con delibera di C.C. n. 12/2025 approvazione del "Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti")

ART. 12 - GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE: ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO DIRETTO

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'Amministrazione comunale può stipulare con le associazioni convenzioni della durata massima di tre anni, rinnovabili o prorogabili.
2. Il convenzionamento diretto si applica nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
 - a) iscrizione dell'Associazione nell'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS;
 - b) comprovata esperienza e qualità dell'organizzazione;
 - c) programmazione e attuazione dell'attività con l'Amministrazione comunale.
3. L'organizzazione convenzionata si assume la diretta responsabilità per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività secondo le modalità concordate e garantendone la migliore riuscita.
4. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata delle prestazioni rese, il corrispettivo economico erogato dal Comune a titolo di rimborso spese, le modalità di controllo, gli standards di qualità e di verifica.
5. Per accedere al convenzionamento diretto, all'Associazione sarà chiesto un percorso di valutazione all'accREDITAMENTO quale condizione indispensabile per l'efficacia della valutazione stessa, anche come processo di miglioramento e valutazione. Tali percorsi saranno individuati per ciascuna area di intervento prevista nel "Piano di zona".

ART. 13 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto:
 - a) ad utilizzare sale comunali a titolo gratuito, se autorizzate;
 - b) ad occupare temporaneamente il suolo pubblico in conformità a quanto stabilito dai relativi regolamenti, qualora l'attività venga promossa in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

TITOLO III LE CONSULTE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 14 - ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. Allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo all'azione amministrativa, conformemente all'art. 14 dello statuto, il Consiglio comunale istituirà apposite

"CONSULTE", con funzioni consultive e propositive, per le seguenti aree, in correlazione con le aree di attività del "Piano di zona" socio sanitario:

- a) Area Minori
- b) Area Adulti
- c) Area Anziani
- d) Area Disabili
- e) Area Dipendenze
- f) Area Salute Mentale
- g) Area Immigrati

2. L'attività delle "CONSULTE" sarà disciplinata dall'art. 48 del regolamento degli istituti di partecipazione e dall'apposita deliberazione istitutiva approvata dal Consiglio comunale.

Allegato A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ONLUS

Il sottoscritto _____

legale rappresentante dell'associazione _____

con sede in _____ Via _____

n. _____ Telefono _____

CHIEDE

Che l'associazione da lui rappresentata sia iscritta all'Albo Comunale delle associazioni, nell'area:

- ☐ AREA MINORI
- ☐ AREA ANZIANI
- ☐ DIPENDENZE
- ☐ AREA IMMIGRATI

- ☐ AREA ADULTI
- ☐ AREA DISABILI
- ☐ AREA SALUTE MENTALE

Allega alla presente domanda:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
2. elenco nominativo delle cariche sociali
3. certificazione del numero dei soci e quota associativa;
4. programma delle attività svolte nell'anno _____;
5. programma delle attività previste per l'anno in corso.

(firma del legale rappresentante)

.....

COMUNE DI VICENZA

Si riceve dall'Associazione _____

la domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni

Vicenza, _____

(Timbro e firma del ricevente)